



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

23esima sessione plenaria (EDPB) - Linee-guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca e Linee-guida sulla geolocalizzazione e altri strumenti di tracciamento, nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19



VEDI ANCHE



[English version](#)

DOCUMENTI APPROVATI

- [Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak](#)

- [Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19](#)



23esima sessione plenaria (EDPB) - Linee-guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca e Linee-guida sulla geolocalizzazione e altri strumenti di tracciamento, nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19

In occasione della 23ma sessione plenaria, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato due Linee-guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19, e sull'utilizzo della geolocalizzazione e di altri strumenti di tracciamento nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19.

[Le Linee-guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19](#) mirano a far luce sulle questioni giuridiche più pressanti in merito all'utilizzo di dati relativi alla salute: in particolare, la base giuridica del trattamento, i trattamenti ulteriori di dati relativi alla salute per finalità di ricerca scientifica, la messa in atto di adeguate

garanzie e l'esercizio dei diritti degli interessati.

Nelle Linee-guida si chiarisce come il RGPD contenga numerose disposizioni in merito al trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di ricerca scientifica, che trovano applicazione anche nel contesto della pandemia dovuta al COVID-19 soprattutto per quanto concerne il requisito del consenso e le norme nazionali rispettivamente applicabili. Il Regolamento prevede la possibilità di trattare alcune categorie particolari di dati personali (come i dati relativi alla salute) se ciò risulta necessario per perseguire scopi di ricerca scientifica.

Vengono inoltre affrontate alcune questioni giuridiche in rapporto ai trasferimenti internazionali di dati relativi alla salute per finalità di ricerca connesse alla lotta al COVID-19, in particolare in assenza di una decisione di adeguatezza o di altre garanzie adeguate.

Andrea Jelinek, la Presidente del Comitato, ha dichiarato quanto segue: "Attualmente la lotta al COVID-19 è pieno svolgimento, e gli studiosi sperano di arrivare quanto prima a risultati utili. Il Regolamento non pone alcun ostacolo alla ricerca scientifica, bensì consente il trattamento di dati relativi alla salute nel rispetto dei principi di liceità per supportare l'obiettivo finale dell'individuazione di un vaccino o di terapie contro il COVID-19".

Le [Linee-guida sulla geolocalizzazione e altri strumenti di tracciamento nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19](#) vogliono chiarire le condizioni e principi da rispettare ai fini di un impiego proporzionato degli strumenti che utilizzano i dati di localizzazione e il tracciamento dei contatti, in rapporto a due ambiti specifici:

1. Utilizzo dei dati di localizzazione a supporto della risposta alla pandemia tramite la definizione di modelli della diffusione del virus, al fine di valutare l'efficacia complessiva di misure di isolamento e quarantena;
2. Utilizzo del tracciamento dei contatti per informare le persone che sono probabilmente entrate in contatto ravvicinato con soggetti successivamente confermati positivi, al fine di interrompere tempestivamente la trasmissione del contagio.

Le Linee-guida sottolineano che tanto il Regolamento quanto la direttiva e-privacy contengono specifiche disposizioni sull'utilizzo di dati anonimi o personali a supporto delle autorità pubbliche e di altri soggetti, a livello nazionale ed europeo, nelle attività di monitoraggio e contenimento della diffusione del COVID-19. Tutte le misure adottate dagli Stati membri o dall'Ue che comportino il trattamento di dati personali per il contrasto del COVID-19 devono essere ispirate ai principi generali di efficacia, necessità e proporzionalità.

Il Comitato ribadisce e sottolinea quanto già espresso nella lettera di risposta alla Commissione europea (14 aprile), ossia che l'impiego di app per il tracciamento dei contatti dovrebbe avvenire su base volontaria e non comportare il tracciamento degli spostamenti individuali, facendo invece perno sulle informazioni di prossimità relative agli utenti.

La Presidente del Comitato ha poi aggiunto: "Le app non potranno mai sostituire il personale medico e sanitario. Dati e tecnologie sono strumenti importanti, ma dobbiamo ricordare che hanno limiti intrinseci. Le app possono solo integrare l'efficacia di misure di salute pubblica e la dedizione degli operatori sanitari, che sono necessarie per contrastare il COVID-19. In ogni caso, non si può chiedere alle persone di scegliere fra una risposta efficace alla crisi e la tutela di diritti fondamentali".

Il Comitato ha adottato anche una Guida per le app di tracciamento dei contatti, allegata alle Linee-guida vere e proprie. Questa Guida vuole fornire indicazioni generali ai progettisti e agli sviluppatori delle app di tracciamento, sottolineando che ogni valutazione deve essere compiuta caso per caso.

In via eccezionale, alla luce dell'urgenza dell'attuale situazione e della necessità di disporre rapidamente di orientamenti specifici, le Linee-guida non saranno sottoposte a consultazione pubblica.